

NOVEMBRE

DICEMBRE

In occasione dello svolgimento del MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO MINORE DENOMINATO "BELLE EPOQUE" che si svolge nella terza domenica del mese (escluso agosto) sul viale Buridani.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 489 C.P.

Di farsi garante del rispetto dei requisiti morali e professionali previsti al D.Lgs. 114/98 e smi e dalla L.R. 28/99 modificata dalla L.R. 30/2009 e dall'art. 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010

Che non sussistono nei propri confronti, o nei confronti dei propri soci, "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159" (allegato A antimafia)

Che l'esercizio dell'attività, a seguito del rilascio dell'autorizzazione, sarà svolto nel rispetto delle norme fiscali

Di conoscere ed accettare quanto disposto nel regolamento comunale per il mercatino dell'antiquariato minore denominato "Belle Epoque"

Di essere a conoscenza che nel mercatino potranno essere messi in vendita **solo** oggetti rientranti nella dizione "antiquariato minore" vale a dire oggetti con oltre 50 anni di vetustà, tra cui vanno ricomprese le cose di interesse numismatico e filatelico, i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli nonché libri e stampe e incisioni aventi carattere di rarità e di pregio; per tali beni devono essere osservate le disposizioni previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche. Tale norma non si applica ove si tratti di articoli con oltre 50 anni di vetustà non aventi caratteristiche specificatamente previste. È altresì ammesso ogni genere di oggetto usato avente pregio estetico ancorchè non identificabile come antico. Sono inoltre consentiti oggetti vecchi classificabili come "curiosità". **È rigorosamente vietata la vendita di oro e oggetti preziosi, di cose nuove o di recente fabbricazione, anche artigianali, comprese le imitazioni di oggetti antichi.** È tuttavia ammessa la vendita di prodotti attinenti al restauro di mobili o di oggetti antichi (resina naturale, vetro e legno inerenti l'attività di restauro).

Che quindi gli oggetti che saranno messi in vendita sono i seguenti:

Allega alla presente:

fotocopia del documento di identità dell'interessato/i e copia del permesso di soggiorno per gli stranieri;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ allegato A

Copia codice fiscale

Data _____

Firma _____

(l'assenza della firma è motivo di rigetto della pratica)

NOTE:

(2) Art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. 59/2010 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 147/2012

Comma 1: Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, una sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

Comma 2: Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, [il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

Comma 3: Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) e ai sensi del comma 2 permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del

passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Comma 4: Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

Comma 5: In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale .